



Circ. n. 474  
Prot. n. 4864

Vignola, 22 maggio 2020

- Ai docenti
- Al personale ATA
- Al DSGA
- Al sito di Istituto

**Oggetto: Emergenza COVID-19 – Sorveglianza sanitaria Lavoratori “fragili”**

In riferimento all'art. 88 del Decreto Legge “Rilancio Italia” e fermo restando quanto previsto **dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In considerazione di quanto detto, sarà il medico competente (M.C.) a valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di inidoneità temporanea o limitazione all'idoneità per un periodo adeguato con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Si invitano, pertanto, i Lavoratori che si considerino in situazioni di particolare fragilità, a segnalare tale stato al Medico Competente, tramite la richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c, trasmessa al Datore di Lavoro.

L'istituzione scolastica provvederà quindi alla tutela dei lavoratori “fragili”, nell'assoluto rispetto della normativa sulla privacy.

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Stefania Giovanetti  
Documento firmato digitalmente